



COMUNE DI CASALGRASSO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - Ricognizione partecipazione societarie possedute.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore 19.05, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con appositi avvisi, vennero per oggi convocati i componenti di questa Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. VANZETTI Egidio	Sindaco	Sì
2. DONETTO Giovanni	Vice Sindaco	No
3. CHIAVAZZA Giovanni	Consigliere	Sì
4. MECONI Davide	Consigliere	Sì
5. DEFASSI Gianluca	Consigliere	Sì
6. MAIRONE Mario	Consigliere	Sì
7. QUAGLIA Luca	Consigliere	No
8. GIRAUDI Osvaldo	Consigliere	Sì
9. MAERO Carlo	Consigliere	Sì
10. OSELLA Martina	Consigliere	Sì
11. PAGLIERO Mauro	Consigliere	No

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **GRIOTTO Dott.ssa Laura**

Il Signor **VANZETTI Egidio**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/10/2017.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - Ricognizione partecipazione societarie possedute.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

Atteso che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

Tenuto conto che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casalgrasso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Dato atto che l'Ente detiene una sola partecipata rilevante ai fini dell'adempimento di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/19.08.2016 nella Comuni Riuniti della Piana del Varaita SRL;

Verificato che in base a quanto sopra indicato e richiamato, la Società Comuni Riuniti della Piana del Varaita SRL - di cui il Comune di Casalgrasso detiene una quota del 46% - :

- gestisce il servizio idrico integrato per i Comuni di Casalgrasso, Polonghera e Faule ascrivibile ai servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4, c.2, lett. A D.Lgs. 175/2016;

- la concessione ATO 4 Cuneese in favore della Società è in scadenza al 31.12.2017 e sono tuttora in corso le procedure per l'individuazione di un unico gestore per l'intero ambito territoriale;

Rilevata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 la suddetta società, ad oggi inserita tra le partecipazioni da mantenere in quanto gestisce servizio indispensabile, sarà eventualmente oggetto di razionalizzazione mediante fusione con il nuovo gestore unico ovvero messa in liquidazione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. (deliberazione di Consiglio n. 10 in data 12.05.2016);

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto dei pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000,

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese ;

DELIBERA

I. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

II. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

III. Di non procedere all'alienazione di partecipazioni.

IV. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

V. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

VI. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

VII. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e reso disponibile alla struttura dell'art. 15 del d. lgs. N. 175/2016.

VIII. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, in esito alla seguente votazione unanime e favorevole in relazione alla tempistica di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to : VANZETTI Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : GRIOTTO Dott.ssa Laura

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267:

UFFICIO

AMMINISTRATIVO/VIGILANZA

Regolarità tecnica

Regolarità e correttezza amministrativa

☐
☐

UFFICIO RAGIONERIA

Regolarità tecnica

Regolarità contabile

Copertura finanziaria

Regolarità e correttezza amministrativa

☒
☐
☐
☒

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CERUTTI Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: VANZETTI EGIDIO

UFFICIO TECNICO

Regolarità tecnica

Regolarità e correttezza amministrativa

☐
☐

UFFICIO PERSONALE

Regolarità tecnica

Regolarità contabile

Copertura finanziaria

Regolarità e correttezza amministrativa

☐
☐
☐
☐

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIGLIONE Maria Lucia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: GRIOTTO Dott.ssa Laura

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Casalgrasso, li 26/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRIOTTO Dott.ssa Laura

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e cioè dal 26/10/2017 al 10/11/2017 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GRIOTTO Dott.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Casalgrasso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GRIOTTO Dott.ssa Laura

